

Francesco Caremani

C'era una volta. Anzi una volta c'era Pier Luigi Cera, il primo libero capace anche d'impostare e gestire l'azione d'attacco. Dopo Armando Picchi, simbolo del ruolo nei mitici Sessanta, con la maglia dell'Inter, Pier Luigi Cera è senza ombra di dubbio il libero per eccellenza dei Settanta, anche se lo è stato solo per alcune stagioni, tornando poi nel ruolo naturale di centrocampista, con il quale aveva iniziato a giocare.

In questo Picchi e Cera sono uguali. Entrambi dirottati nel ruolo di libero per l'infortunio del titolare, entrambi eccellenti interpreti, capaci di creare le basi per importantissime vittorie di squadra. Con l'Inter Picchi, quella di Herrera, con il Cagliari Cera, quello di Scopigno. Pier Luigi ha anche fatto parte, proprio grazie a questa sua trasformazione, della Nazionale messicana, quella che è stata definita, insieme ai campioni d'Europa del '68, la meglio gioventù del calcio italiano.

A raccontarlo con grande serenità è stato proprio Giuseppe Tomasini, libero del Cagliari di Manlio Scopigno, filosofo e allenatore: «Manlio Scopigno, uno che aveva capito il calcio. E aveva capito che con ragazzi come noi non era necessario usare il bastone. Sapeva responsabilizzarci, senza minacce o ritiri. E poi aveva una dote rara, anche nel calcio di allora, la capacità di drammatizzare. Una volta, tanto per fare un esempio, entrò all'improvviso in una stanza, c'erano Albertosi, Riva e Domenghini che giocavano a carte e fumavano. Lui non fece una piega, si sedette con loro, si accese una sigaretta e si fece una mano di poker».

Pierluigi Cera In difesa (per caso) ma coi piedi buoni

viaggio tra i grandi «liberi»

La Grecia campione d'Europa ha rivalutato il ruolo del libero. Oggi potete leggere su l'Unità la seconda puntata di un viaggio tra i liberi italiani più rappresentativi degli ultimi cinquant'anni. Il protagonista della prima puntata (pubblicata lunedì scorso) è stato Armando Picchi. Dopo Pierluigi Cera sarà la volta di Gaetano Scirea, campione del mondo nel 1982 in Spagna e indimenticabile libero della Juventus, scomparso nel 1989 in un incidente stradale. La serie sarà completata da Franco Baresi, libero del Milan di Sacchi e della Nazionale, ultimo grande interprete di un ruolo che sta, faticosamente, tornando di moda.

A destra, Pierluigi Cera con la maglia del Cagliari (foto de La Nuova Sardegna). In basso il libero nella figurina dell'album Panini 1976-77 che lo ritrae coi colori del Cesena



Lo scudetto a Cagliari, 18 volte azzurro

Pierluigi Cera è nato a Legnago, in provincia di Verona, il 25 febbraio 1941. Il suo esordio in serie A avvenne il 4 maggio 1958, con la squadra della sua città. In quella partita il Verona superò il Milan 2-0 giocando fuori casa. Finché restò ai gialloblù giocò come centrocampista. Poi, nel 1973, il passaggio al Cagliari di Scopigno e l'inizio di una "nuova era" da libero. Cera si trovò a sostituire il giocatore titolare,

Tomasini, e seppe inventarsi magistralmente nel suo nuovo ruolo. Vestì la maglia della nazionale proprio negli anni migliori del Cagliari, quando la squadra di Scopigno vinse il suo unico scudetto. Con gli Azzurri giocò da titolare nei Mondiali del 1970, fino a raggiungere la finale. 18 in totale le presenze in nazionale. Chiuse la sua carriera al Cesena, dove giocò dal 1973 al 1979.



L'idea di mettere Cera, mediano, al posto di Tomasini infortunato, dietro tutti è proprio di Scopigno, uno che aveva capito il calcio: «Ho sempre pensato - ha ricordato Tomasini - che il mio infortunio abbia giovato a tutti. A me, perché, visto che ero in odore di Mondiali e che già c'erano state delle richieste da parte di squadre importanti, avrei rischiato di lasciare il Cagliari. E a Cera che da libero andò in Messico, fece benissimo e così ha trovato il modo per giocare fino a 38 anni».

Pier Luigi nasce a Legnano, Verona, il 25 febbraio del '41. Centrocampista, inizia proprio col Verona

la sua carriera. Contro il Milan, a San Siro, l'esordio in A. Era il 4 maggio del '58, 2-0 per i rossoneri. Poi è Serie B sino al '63-'64, nell'estate passa al Cagliari, dove resterà sino al '73, per iniziare un'avventura che vale una vita.

Quando, nell'estate del '69, Scopigno inizia a costruire il Cagliari delle meraviglie inizia dal centrocampo. Un quadrilatero perfetto, dove spiccano: Cera, capace di lanci lunghi in profondità per gli scatti di Riva; Nenè, ex attaccante della Juventus, trasformato in un centrocampista di qualità, anche lui abile nei lanci lunghi e precisi; Greatti, mastino inarrestabile, bravo nel da-

re equilibrio al reparto; Domenghini, tutofare irrinunciabile, per alcuni periodi il Garrincha italiano.

Pier Luigi gioca in maniera eccellente e per metà campionato è il mediano di spinta del Cagliari di Gigi Riva, vero grande totem della storia cagliaritano. Quando Tomasini s'infortuna Scopigno ha poco tempo per pensarci su e opta per Cera, sarà lui il nuovo libero dei sardi, che vanno a vincere uno storico scudetto. L'unico che il Cagliari può annoverare. Da libero Cera mantiene la capacità organizzativa e di rilancio frutto delle tante stagioni vissute in mediana. Gioca con tale sagacia e sicurezza che Valcareggi lo utilizza da regista difensivo anche ai Mondiali di Messico '70.

L'esordio in Nazionale risale al 22 novembre del '69, contro la Germania Est. In tutto alla fine saranno 18 presenze e 1 gol, segnato contro la Svizzera, fuori casa, il 17 ottobre del '70. Particolarmente significative quelle ai Mondiali messicani, dove l'Italia ritrova finalmente una Nazionale competitiva, figlia di tante contraddizioni ma competitiva, e con una rosa tecnicamente e qualitativamente di grande spessore.

Indimenticabile il duello a distanza con Beckenbauer - per lui che era stato definito un libero alla Beckenbauer - durante Italia-Germania Ovest 4-3 (anche se il tedesco giocò per gran parte del match col braccio fasciato). Si rifarà Kaiser Franz, vincendo Europeo e Mondiale. Pier Luigi Cera gioca la sua ultima partita in Nazionale contro il Belgio il 13 maggio del '72. Cagliari e Nazionale, quello è stato il suo momento d'oro.

Nell'estate del '73 lascia la Sardegna per Cesena e vi gioca fino al '78-'79. Tra A e B Cera ha messo insieme ventidue stagioni di calcio professionistico, segnando gli anni Settanta come il libero per eccellenza, nel senso più moderno del termine, che lascerà poi il testimone a Scirea e Franco Baresi.

E pensare che l'esercito l'aveva scartato per un'imperatore alle dita dei piedi, lui il libero alla Beckenbauer.

Ha collaborato
Nicola Calzaretta

(2 - continua)

Pontormo Finance – S.r.l.

Sede legale in Empoli, via Cherubini 99 - Codice Fiscale e n. Partita I.V.A. n. 05309060480

Avviso di cessione pro-soluto (ex articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 "Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti" ed articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 il "Testo Unico Bancario" ed informativa ai sensi dell'articolo 13, comma 4 e comma 5, del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 "Codice della Privacy")

Pontormo Finance S.r.l. società costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, con sede legale ad Empoli via Cherubini 99, comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, stipulato in data 16 luglio 2004 con Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.a.r.l., con sede legale in Piazza Giovanni XXIII n.6, Castelfiorentino, Firenze. Banca di Credito Cooperativo di Fomacette S.c.a.r.l. con sede legale in Via Tosco Romagnolo 101/a, Fomacette, Pisa, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.a.r.l. con sede legale in Via Vittorio Emanuele 44, Castagneto Carducci, Livorno (le "Banche Cedenti") e Cabel Leasing S.p.A. con sede legale in Via Cherubini 99, Empoli, (insieme alle Banche Cedenti i "Soggetti Cedenti") sono stati ceduti a Pontormo Finance S.r.l. tutti i crediti dei Soggetti Cedenti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo fondiario e ipotecario in bonis e da contratti di leasing (rispettivamente i "Mutui Ipotecari" ed i "Contratti di Leasing") selezionati, alla data dell'8 luglio 2004 ("Data di Selezione"), sulla base dei seguenti criteri:

- Criteri di idoneità generali
- le rate dei Mutui Ipotecari e dei Contratti di Leasing sono denominate in euro;
 - i Mutui Ipotecari ed i Contratti di Leasing sono stipulati sulla base dei contratti standard utilizzati da ciascun Soggetto Cedente;
 - i beni immobili oggetto dei Mutui Ipotecari e dei Contratti di Leasing sono situati in una delle seguenti regioni italiane: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle D'Aosta o Veneto;
 - i Mutui Ipotecari ed i Contratti di Leasing sono regolati dalla legge Italiana;
 - i mutuatari nei Mutui Ipotecari o i conduttori nei Contratti di Leasing non sono in ritardo con alcun pagamento relativo a tale Mutuo Ipotecario o Contratto di Leasing;
 - almeno una rata relativa a ciascun Mutuo Ipotecario o Contratto di Leasing è stata integralmente e propriamente pagata prima della Data di Selezione;
 - non ci sono azioni legali pendenti o minacciate relative ai Mutui Ipotecari, ai Contratti di Leasing, ai beni immobili oggetto dei Mutui Ipotecari e dei Contratti di Leasing o alle garanzie ulteriori fornite ed ai mutuatari o ai conduttori in relazione a tali contratti o beni;
 - i pagamenti relativi ai Mutui Ipotecari ed ai Contratti di Leasing vengono effettuati tramite addebito diretto dei conti dei mutuatari o dei conduttori aperti presso le Banche Cedenti;
 - nessun mutuatario in un Mutuo Ipotecario o conduttore in un Contratto di Leasing è un dipendente o funzionario di alcuno dei Soggetti Cedenti;
 - alla data della concessione del Mutuo Ipotecario o della stipula del Contratto di Leasing, il mutuatario o il conduttore avevano mostrato di essere solventi e di disporre di un reddito e/o risorse sufficienti per onorare gli obblighi di pagamento relativi al Mutuo Ipotecario o al Contratto di Leasing;
 - il mutuatario o il conduttore sono persone fisiche o giuridiche e sono domiciliati in Italia;
 - il mutuatario o il conduttore non sono pubbliche amministrazioni o organizzazioni similari o società controllate direttamente o indirettamente da una pubblica amministrazione;
 - nessun bene immobile oggetto dei Mutui Ipotecari o dei Contratti di Leasing è sottoposto a procedure concorsuali;
 - i pagamenti delle rate dei Mutui Ipotecari o dei Contratti di Leasing sono dovuti su base mensile, trimestrale o semestrale;
 - o i beni immobili oggetto dei Mutui Ipotecari o dei Contratti di Leasing sono coperti da assicurazione per danni agli stessi ed il Soggetto Cedente relativo è il beneficiario della relativa polizza;
 - nessun Mutuo Ipotecario o Contratto di Leasing è stato stipulato in relazione a beni immobili la cui costruzione non sia ancora stata ultimata;
 - ciascun Mutuo Ipotecario è stato concesso e ciascun Contratto di Leasing è stato stipulato solo a seguito di una valutazione dell'immobile oggetto di ipoteca effettuata da un perito abilitato esterno ai Soggetti Cedenti;
 - ciascun Mutuo Ipotecario prevede un interesse variabile basato sul tasso Euribor a 1, 3 e 6 mesi non soggetto ad alcuna limitazione e ciascun Contratto di Leasing prevede un interesse variabile basato sul tasso Euribor a 3 mesi non soggetto ad alcuna limitazione;
 - nessun Mutuo Ipotecario o Contratto di Leasing è stato stipulato al fine di ristrutturare indebitamento preesistente risultante da precedenti inadempimenti contrattuali o dall'insolvenza o potenziale insolvenza del mutuatario o del conduttore;
 - il foro indicato nei Mutui Ipotecari o nei Contratti di Leasing quale foro competente per tali contratti è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del mutuatario o del conduttore.
- Criteri di idoneità relativi ai Mutui Ipotecari
- il rapporto tra l'ammontare di capitale del Mutuo Ipotecario dovuto alla Data di Selezione e tale ammontare alla data in cui tale Mutuo Ipotecario è stato concesso (aggiuntivo di qualsiasi somma dovuta rispetto a un mutuo con una priorità maggiore) ed il minore tra il valore delle proprietà ipotecate ed il valore dell'ipoteca, rispettivamente alla Data di Selezione ed alla data in cui il Mutuo Ipotecario è stato concesso, non è superiore all'80%;
 - il valore dell'ipoteca è uguale almeno al 195% dell'ammontare originario di capitale concesso sulla base del Mutuo Ipotecario;
 - nessun Mutuo Ipotecario è un mutuo agricolo;
 - nessun Mutuo Ipotecario beneficia di alcun genere di aiuti o sussidi, da parte del governo Italiano, di altra pubblica amministrazione o dell'Unione Europea;
 - i Mutui Ipotecari non sono frazionati o qualora fossero frazionati sono stati correttamente attribuiti al mutuatario ed assunti dal mutuatario in proporzione alla parte di debito relativa a tale mutuatario, al tempo del frazionamento;
 - non è consentito alcun riutilizzo né ulteriori anticipazioni del Mutuo Ipotecario;
 - nessun Mutuo Ipotecario è garantito da ipoteca su un terreno privo di edificazioni;
 - nessun Mutuo Ipotecario ha una durata legale iniziale superiore a 30 anni;
 - nessun Mutuo Ipotecario ha una scadenza legale successiva al luglio 2037;
 - ciascun Mutuo Ipotecario prevede un interesse variabile, non soggetto ad alcuna limitazione, basato sul tasso Euribor a 1, 3 e 6 mesi maggiorato di almeno l'1% per anno;
 - nessun Mutuo Ipotecario per un immobile ad uso residenziale è stato concesso per un importo superiore a Euro 600.000;
 - nessun Mutuo Ipotecario per un immobile ad uso commerciale è stato concesso per un importo superiore a Euro 700.000;
 - ogni Mutuo Ipotecario (i) è a scadenza fissa e viene completamente ammortizzato nel corso della propria durata tramite il pagamento di rate variabili o (ii) ha una scadenza variabile fino ad un massimo di 5 anni e viene ammortizzato nel corso della propria durata tramite un numero variabile di rate;
 - per nessun Mutuo Ipotecario è stato modificato o aggiornato il piano di ammortamento contrattuale originale;
 - il Mutuo Ipotecario è garantito da un'ipoteca di primo grado economico sul relativo immobile, e tale termine significa:
 - un'ipoteca di primo grado recante, ove applicabile, annotazione nell'Ufficio dei registri immobiliari competente;
 - un'ipoteca con un grado di priorità inferiore al primo rispetto alla quale tutte le obbligazioni garantite da ipoteche con un grado di priorità maggiore sono state completamente estinte e non possono aversi nuove erogazioni;
 - un'ipoteca con un grado di priorità inferiore al primo quando un credito garantito da un'ipoteca con un grado di priorità maggiore è ceduto a Pontormo Finance S.r.l.;
 - un'ipoteca di secondo grado, fermo restando che il rapporto tra (i) la somma tra il capitale dovuto sulla base del contratto di mutuo garantito da tale ipoteca e l'intero ammontare dovuto a titolo di capitale sulla base dei mutui ipotecari garantiti dalle relative ipoteche di primo grado e (ii) il minore tra il valore originale delle proprietà ipotecate ed il valore dell'ipoteca alla data in cui il Mutuo Ipotecario è stato concesso non potrà eccedere l'80%;
 - il Mutuo Ipotecario è garantito da un'ipoteca legalmente costituita e vincolante;
 - ciascuna ipoteca è stata costituita mediante atto pubblico davanti ad un notaio o scrittura privata autenticata da un notaio ed è stata perfezionata come richiesto dal diritto Italiano;

Il) le pattuizioni dei contratti di Mutuo Ipotecario che garantiscono alle Banche Cedenti facoltà di modificare il tasso di interesse ed i costi relativi al mutuo in una maniera sfavorevole al mutuatario e quelle che regolano l'anatocismo sono state accettate specificamente dai relativi mutuatari;

- Criteri di idoneità relativi ai contratti di leasing
- nessun bene immobile oggetto di Contratti di Leasing è un terreno privo di edificazioni;
 - nessun bene immobile oggetto di Contratti di Leasing è utilizzato a fini agricoli;
 - ciascun bene immobile oggetto di Contratti di Leasing è utilizzato ai fini della principale attività del conduttore;
 - ciascun Contratto di Leasing rappresenta un leasing finanziario traslativo in base a cui, alla data di sottoscrizione del contratto, le parti ritenevano che l'immobile oggetto del contratto avrebbe avuto, alla scadenza del contratto, un valore residuo significativamente superiore all'ammontare costituito dal prezzo d'opzione e, di conseguenza, l'esercizio del diritto d'opzione ed il trasferimento del bene immobile al conduttore alla scadenza del contratto rappresenta non una mera opzione, ma è da considerarsi elemento specifico e preordinato della iniziale volontà contrattuale delle parti;
 - per ciascun Contratto di Leasing, il rapporto tra l'ammontare dovuto sulla base del contratto, il valore dell'opzione di pagamento alla Data di Selezione ed il valore iniziale dell'immobile oggetto del contratto al momento della stipula del Contratto di Leasing non è superiore al 90%;
 - per ciascun Contratto di Leasing, il rapporto tra il valore dell'opzione di pagamento ed il valore originario dell'immobile oggetto del contratto al momento della stipula del Contratto di Leasing non è superiore al 40%;
 - ogni Contratto di Leasing prevede uno spread di almeno l'1,20% annuo dato dalla differenza tra il valore dei parametri di riferimento ed il tasso contrattuale;
 - ogni Contratto di Leasing contiene pattuizioni contrattuali sulla base delle quali il conduttore si fa carico di tutti i rischi e le responsabilità riguardanti gli immobili oggetto del contratto, le azioni di terzi, causati da forza maggiore e qualsiasi altro rischio o responsabilità derivante dall'acquisto o dall'utilizzo degli immobili e pertanto il conduttore sarà in ogni caso obbligato a pagare le rate ed effettuare i pagamenti dovuti sulla base del Contratto di Leasing senza riguardo per il verificarsi di tali rischi o responsabilità;
 - nessun Contratto di Leasing ha una scadenza legale successiva al luglio 2018;
 - nessun Contratto di Leasing ha una durata legale iniziale di oltre 11 anni;
 - non è consentito il riutilizzo né ulteriori anticipazioni sulla base dei Contratti di Leasing;
 - nessun Contratto di Leasing beneficia di aiuti o sussidi da parte del governo Italiano, di pubbliche amministrazioni o dell'Unione Europea;
 - nessun Contratto di Leasing ha ammontare di capitale attualmente dovuto ed una opzione di acquisto aventi un valore superiore a Euro 700.000;
 - almeno il 50% del capitale attualmente dovuto sulla base di ciascun Contratto di Leasing è garantito da una delle Banche Cedenti;
 - ogni Contratto di Leasing è a scadenza fissa e viene completamente ammortizzato nel corso della propria durata;
 - non è stato modificato o aggiornato per nessun Contratto di Leasing il piano dei pagamenti definiti sulla base del contratto originale; e
 - pagamenti delle rate dovute sulla base dei Contratti di Leasing avvengono mensilmente o trimestralmente.

Criteri aggiuntivi

In aggiunta ai criteri precedentemente elencati, e solo per la cessione di cui al presente avviso, si applicheranno anche i seguenti criteri:

- Criteri aggiuntivi applicabili alla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.a.r.l.: (i) Mutui Ipotecari erogati a persone fisiche che presentavano alla data del 12 dicembre 2002 un debito residuo a titolo di capitale inferiore a €30.000; (ii) Mutui Ipotecari erogati ad associazioni, società di qualsiasi tipo e ditte individuali prima del 12 dicembre 2002 con esclusione di quelli che: (iia) alla data del 2 dicembre 2003 presentavano un debito residuo a titolo di capitale superiore a €500.000; (iib) alla data del 2 dicembre 2003 avevano ipoteca su immobili non residenziali ed avevano un debito residuo a titolo di capitale superiore o pari ad € 212.126; (iic) alla data del 21 maggio 2004 risultavano erogati a società di qualsiasi tipo ed avevano un debito residuo a titolo di capitale superiore a €80.000

- Criteri aggiuntivi applicabili alla Banca di Credito Cooperativo di Fomacette S.c.a.r.l.: (i) il mutuatario non è una persona giuridica; (ii) il Mutuo Ipotecario è stato erogato prima del 24 Dicembre 2002; (iii) l'ultima rata del Mutuo Ipotecario è dovuta prima del 31 Dicembre 2015, (iv) il debito residuo a titolo di capitale risulta comunque inferiore a €500.000;

- Criteri aggiuntivi applicabili alla Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.c.a.r.l.: (i) Mutui Ipotecari non erogati in pool con altre banche; (ii) Mutui Ipotecari erogati a persone fisiche che alla data del 17 dicembre 2003 presentavano un debito residuo a titolo di capitale inferiore a €70.000 e (iii) Mutui Ipotecari erogati a persone giuridiche che alla data del 21 maggio 2004 presentavano un debito residuo a titolo di capitale inferiore a €140.000; e

- Criteri aggiuntivi applicabili a Cabel Leasing SpA. Contratti di Leasing immobiliare in cui il prezzo di acquisto del bene immobiliare locato sia rappresentato da uno dei seguenti importi espressi in Euro: 1.100.000,00; 200.000,00; 217.000,00; 218.225,24; 227.241,00; 233.721,12; 238.602,10; 240.152,46; 252.211,66; 265.735,81; 276.857,58; 278.300,00; 284.051,30; 290.424,08; 291.798,15; 299.611,51; 301.914,00; 322.785,00; 330.000,00; 333.114,70; 340.000,00; 340.861,55; 361.519,83; 371.169,68; 402.534,19; 402.836,38; 469.975,00; 493.351,00; 495.000,00; 509.641,79; 516.456,90; 557.773,00; 792.646,15.

Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Pontormo Finance S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del Testo unico bancario (richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti), tutti gli altri diritti derivanti ai Soggetti Cedenti, dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.

Nell'atto di cessione suddetto Pontormo Finance S.r.l. ha conferito incarico alle Banche Cedenti affinché, in suo nome e per suo conto, proceda all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti e diritti ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alle Banche Cedenti ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tale incarico potrà essere revocato da Pontormo Finance S.r.l. Dall'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice della Privacy, si comunica ai debitori ceduti ed agli eventuali loro garanti, successori ed aventi causa che la Pontormo Finance S.r.l. a seguito dell'operazione di cessione di rapporti giuridici in blocco sopra descritta, diverrà titolare del trattamento dei dati personali relativi ai crediti oggetto dell'operazione già raccolti presso le Banche Cedenti che, continueranno a gestire tali crediti ed a curarne l'incasso per conto della stessa Pontormo Finance S.r.l.

Si precisa che nell'ambito della operazione in oggetto non verranno trattati dati sensibili (come definiti dall'articolo 4 lettera (d) del Codice della Privacy) e che i dati degli interessati saranno trattati per finalità connesse e strumentali: (i) alla gestione del portafoglio di crediti, (ii) agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, (iii) a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo e (iv) alla gestione ed al recupero del credito. In relazione a tali finalità il trattamento dei dati personali avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire comunque la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati personali verranno comunicati, per motivi strettamente collegati alle sopra descritte finalità del trattamento, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di consulenza in materia legale o ad altri soggetti coinvolti.

I debitori ceduti, potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 del Codice della Privacy e per ogni ulteriore informazione alla filiale o agenzia dei Soggetti Cedenti presso la quale era pendente il rapporto alla data della cessione ovvero alla sezione contenzioso presso le sedi centrali dei Soggetti Cedenti di ogni giorno lavorativo bancario.

Unitamente ai crediti ceduti oggetto della presente comunicazione, Pontormo Finance S.r.l. ed i Soggetti Cedenti avranno la facoltà di porre in essere ulteriori cessioni di crediti pecuniari identificabili "in blocco" sulla base dei criteri sopra elencati e di ulteriori criteri aggiuntivi di selezione che saranno oggetto di separate pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Empoli, 27 luglio 2004

Pontormo Finance S.r.l.
Il Legale Rappresentante: dott. Francesco Bosio